

U.O.C. Affari Generali  
Unità Organizzativa Affari Istituzionali

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Approvato con deliberazione n. 1031 del 27 NOV. 2012

**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

	Pagina
<i>Art. 1</i> Oggetto del regolamento	3
<i>Art. 2</i> Finalità e durata della pubblicazione all'Albo pretorio informatico	3
<i>Art. 3</i> Albo pretorio documentario	3
<i>Art. 4</i> Struttura dell'Albo pretorio informatico	4
<i>Art. 5</i> Affissione e defissione, durata e modalità della pubblicazione	4
<i>Art. 6</i> Atti dell'Azienda da pubblicare all'Albo pretorio informatico	4
<i>Art. 7</i> Richiesta di pubblicazione all'Albo pretorio informatico	5
<i>Art. 8</i> Rispetto delle norme del d lgs 196/03	6
<i>Art. 9</i> Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio informatico Spese per il rilascio di copie	6
<i>Art. 10</i> Modalità di pubblicazione all'Albo pretorio informatico	7
<i>Art. 11</i> Organizzazione dei servizi dell'Albo pretorio informatico	7
<i>Art. 12</i> Registri per l'annotazione delle pubblicazioni	8
<i>Art. 13</i> Attestazione di avvenuta pubblicazione e restituzione dell'atto	9
<i>Art. 14</i> Norme di rinvio	9
<i>Art. 15</i> Entrata in vigore del presente regolamento	10



**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

In attuazione dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art 1 della legge 241/90, e s m 1 , , nonché dei principi di democrazia partecipativa mutuati dal d lgs 267/00, il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le forme con i quali la ASL ROMA C ( di seguito denominata Azienda) organizza e gestisce l'Albo pretorio informatico" ( di seguito anche " Albo Pretorio") , a norma dell'art 32 della legge 69/09

L'Albo Pretorio informatico consiste nello spazio web del sito informatico istituzionale di questa Azienda [www.aslrmc.it](http://www.aslrmc.it) riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti , indipendentemente dal tipo di supporto sul quale siano stati originariamente esternalizzati, per i quali disposizioni di legge e di regolamenti prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione-pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc -essa assolve

L'Albo Pretorio informatico è individuato nella prima pagina di apertura del sito aziendale con un apposito collegamento denominato " Albo Pretorio"

A norma dell'art 32 della Legge 69/09 tutti i documenti, anche quelli cartacei, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione all'Albo pretorio conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all'Albo pretorio informatico. Nelle more della dotazione del sistema di informatizzazione dei flussi documentali mediante la digitalizzazione delle firme, si provvederà alla scannerizzazione dei documenti da pubblicare in formato PDF

**Art. 2 - Finalità e durata della pubblicazione all'Albo pretorio informatico**

La pubblicazione di atti all'Albo pretorio informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi da parte dei destinatari

La pubblicazione avverrà per almeno 15 giorni naturali e continuativi, comprese le festività civili, ai fini della durata della pubblicazione, si rinvia alle prescrizioni legislative e/o regolamentari di settore, ferma restando la facoltà del soggetto richiedente la pubblicazione stessa di indicare i relativi termini di durata, nei casi in cui tale facoltà sia riconosciuta dalla norma di riferimento, così come in quelli in cui nulla sia prescritto in relazione alle modalità temporali della pubblicazione di un atto

**Art. 3 - Albo pretorio documentario**

L'Albo pretorio documentario, in seguito all'entrata in vigore della Legge 69/09 - art 32, ha la funzione di mero strumento utile a consentire una maggiore conoscibilità di fatto dei documenti stessi in quanto non ha più efficacia di pubblicità legale

In fase di prima applicazione, dal 1/01/2013 e fino al 01/03/2013, gli atti saranno, comunque, pubblicati all'Albo pretorio documentario

**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

Sull'Albo pretorio documentario sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato chiaramente che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell'Albo pretorio informatico istituzionale di questa Azienda, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere agli stessi

**Art. 4 - Struttura dell'Albo Pretorio informatico**

La struttura, e le dimensioni dell'Albo pretorio informatico, nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire una agevole conoscenza del contenuto dei documenti pubblicati, garantendo la protezione dell'integrità degli stessi documenti da possibili atti di distruzione o di cancellazione, di danneggiamento e di sottrazione, anche di natura casuale

**Art. 5 - Affissione e defissione, durata e modalità della pubblicazione**

Con i termini "affissione" e "defissione" si intendono la pubblicazione o la rimozione di un documento informatico nel o dall'Albo pretorio informatico

La durata della pubblicazione all'Albo pretorio informatico ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento

Durante la pubblicazione è vietato, di norma, sostituire i documenti o modificarne il contenuto. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intellegibile i sotto riportati elementi

- il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell'atto sostituito,
- il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione. In questa ultima ipotesi il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere dalla data dell'avvenuta sostituzione o modifica

Su motivata richiesta scritta dell'organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sul registro e/o sul documento unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l'interruzione

**Art. 6 - Atti dell'Azienda da pubblicare all'Albo pretorio informatico**

Al fine di conseguire maggiore efficienza dell'attività amministrativa nei rapporti tra questa Azienda e le altre Amministrazioni pubbliche ed i privati, anche in esecuzione dell'art 3 bis della legge 241/90 e s m 1, sono resi consultabili all'Albo pretorio informatico gli atti di cui ai

**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

commi successivi e quelli per cui tale modalità sia prevista da legge o regolamenti ovvero sia richiesta dal soggetto competente

Sono pubblicati all'Albo pretorio informatico gli atti adottati dagli organi di governo e di gestione di questa Azienda, da organi di altre pubbliche amministrazioni quando ciò sia espressamente previsto da prescrizioni normative o provvedimenti

Sono pubblicati all'Albo pretorio informatico, ai fini della pubblicità notizia e/o della decorrenza della loro efficacia, i seguenti atti emessi o adottati dagli organi di questa Azienda

- 1) L'Atto Aziendale, ed i regolamenti aziendali che incidono sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti amministrativi dell'Azienda,
- 2) le deliberazioni adottate dall'organo politico dell'Azienda,
- 3) le determinazioni dirigenziali,
- 4) le deliberazioni del Commissario ad Acta

Ai fini della pubblicazione delle delibere e delle determine si osservano le prescrizioni di cui agli artt 124, comma 1, e 134, commi 3 e 4 del d.lgs 267/00 in tema di esecutività e pubblicazione di provvedimenti, monocratici o collegiali, adottati dagli organi degli enti locali. Fatto salvo quanto previsto all'art 10, comma 2, del presente regolamento, l'obbligo di pubblicità sarà assolto affiggendo all'Albo digitalizzato il frontespizio dei provvedimenti, dai quali è possibile evincerne l'oggetto, il numero, la data ed i tempi di pubblicazione

**Art. 7 - Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico**

La pubblicazione di un atto all'Albo pretorio informatico avverrà entro e non oltre due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per la pubblicazione

Al fine di consentire all'ufficio dell'albo pretorio una efficace programmazione del proprio lavoro, gli atti da pubblicare, diversi dalle deliberazioni e dalle determine dirigenziali, devono essere trasmessi unitamente ad una nota in cui siano indicati

- gli estremi del documento da affiggere e se trattasi di originale e/o di una copia conforme,
- il numero di esemplari e/o copie conformi del documento trasmessi,
- la durata dell'affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell'affissione,



**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

- la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione all'Albo pretorio,
- l'eventuale indicazione dell'urgenza per l'affissione e/o per la restituzione

Di norma, salvo che non sia richiesta la restituzione d'urgenza del documento affisso, lo stesso è restituito, mediante apposita nota di trasmissione, entro i cinque giorni lavorativi successivi al termine finale dell'affissione

Copia delle note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed archiviate

**Art. 8 - Rispetto delle norme del d.lgs. 196/03**

La pubblicazione di atti all' Albo pretorio informatico, costituendo operazione di trattamento di dati personali ai sensi dell'art 4, lettera m), del d lgs 196/03, e di diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo e delle linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti, fornite dal garante per la privacy con la deliberazione n 17 del 19/04/2007 e n 88 del 2/03/2011, allegate in copia al presente regolamento

I dati sensibili possono essere oggetto di diffusione soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito regolamento aziendale

Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art 22 della legge 241/90 e dall'art 2 del DPR 184/06

Del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo pretorio, è responsabile il soggetto o l'organo che adotta l'atto da affiggere e/o il soggetto che richiede l'affissione all'Albo pretorio

In linea di massima ed in conformità a quanto disposto dall'Autorità Garante, il soggetto che adotta l'atto deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare i dati personali oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario ( vedi le deliberazioni del garante privacy allegate)

**Art.9 - Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio informatico e spese per il rilascio di copie**

Il diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio informatico si esercita, qualora la loro

**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici interessati mediante compilazione dei moduli di richiesta di accesso previsti dal regolamento aziendale che verranno inseriti nella pagina web dell'Albo Pretorio informatico

**Art. 10 - Modalità di pubblicazione all'Albo pretorio informatico**

Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico degli atti devono essere conformi alle prescrizioni di cui al d lgs 196/03, in tema di trattamento di dati personali ed all'art 51 del d lgs 82/05

Potranno essere scaricati dall'Albo Pretorio Informatico, in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo, soltanto l'Atto Aziendale, i regolamenti di determinazione della struttura organizzativa aziendale, tutti gli atti di natura generale e regolamentare, così come previsto dall'art 26, comma 1, della legge 241/90 e s m 1

Potranno, inoltre, essere pubblicati in forma integrale tutti i provvedimenti ritenuti dall'organo politico aziendale di interesse generale. In tal caso nella parte dispositiva della deliberazione occorrerà specificare che il provvedimento viene inviato alla UOC AAGG per la pubblicazione in versione integrale nell'Albo Pretorio in ragione della sua natura di atto di interesse generale

A norma dell'art 26, comma 3, della legge 241/90 e s m 1, nei casi di pubblicazione integrale degli atti, come delineati al comma precedente, si intende di fatto assolto l'onere di accessibilità che incombe sull'Azienda ex art 24 e ss della legge sul procedimento amministrativo

**Art. 11 - Organizzazione dei servizi dell' Albo pretorio informatico**

La responsabilità del servizio per la gestione dell'Albo Pretorio documentario e informatico compete al Dirigente della UOC AA GG che si avvale del personale del settore delibere e determine

Il predetto Dirigente affida, con apposito provvedimento, ad un funzionario della UOC AA GG la gestione del servizio di tenuta dell'Albo Pretorio informatico, del controllo sulla regolarità della tenuta dei registri delle pubblicazioni e delle operazioni di affissione e defissione degli atti nonché della vigilanza degli atti in deposito presso l'Ufficio stesso, anche su supporto informatico

Con lo stesso provvedimento nomina il dipendente tenuto a sostituire il sindacato Responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, nell'espletamento delle funzioni relative alla tenuta dell'Albo Pretorio informatico

La UOC Sistema Informatico con apposita predisposizione del sistema gestionale andrà a configurare una o più utenze, su richiesta del direttore della UOC AA GG, le quali permetteranno la gestione (inserimento, modifica, cancellazione) degli atti secondo le modalità descritte dal presente regolamento

92

**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

La responsabilità, delle operazioni di affissione e defissione degli atti sull'albo informatizzato compete alla UOC Affari Generali

Al Gestore dell'Albo Pretorio informatico spetterà il controllo dell'arco temporale in cui mantenere le pubblicazioni sull'albo informatizzato

L'affissione e la defissione degli atti all'Albo pretorio informatico sono eseguite dai dipendenti della UOC AA GG su indicazione del Gestore dell'Albo Pretorio informatico, così come la relativa annotazione sui registri compete al personale della UOC AA GG su indicazione del Gestore dell'Albo Pretorio informatico. Ogni addetto sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, garantirà la pubblicazione degli atti entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento

**Art. 12 - Registri per l'annotazione delle pubblicazioni**

Su appositi registri, anche informatici, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, vengono annotati rispettivamente gli estremi delle deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali nel modo che segue

- numero e data del provvedimento,
- oggetto dell'atto,
- data di pubblicazione,
- data di esecutività e/o indicazione dell'immediata esecutività

Per la pubblicazione di atti diversi da quelli di cui al precedente capoverso, è utilizzato un altro registro, anche informatico, cui è conferito altrettanto valore legale, ove vanno annotati i seguenti dati relativi alla procedura di affissione all'Albo pretorio informatico

- a) il numero cronologico per ciascun anno,
- b) la data in cui l'atto è stato affisso,
- c) la natura e l'oggetto dell'atto da pubblicare
- d) il numero degli esemplari dell'atto e/o delle copie conformi ricevuti ai fini della pubblicazione,
- e) l'autorità o il soggetto che ha emanato l'atto da pubblicare ed i suoi estremi identificativi ,

88



**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**

f) la data e la durata di pubblicazione all'Albo Pretorio,

g) la data di defissione,

h) annotazioni varie

Su ogni facciata dei rispettivi registri, eventualmente istituiti con la firma digitale del Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico, numerata progressivamente prima del suo utilizzo, devono essere riportati il timbro tondo dell'Azienda e la dizione "Registro dell'Albo Pretorio Informatico". Di tale operazione è redatta e sottoscritta apposita relata, dalla quale deve risultare anche il totale delle facciate di cui è composto il registro

Per i registri delle deliberazioni e delle determinazioni, nelle more della loro digitalizzazione, restano valide le procedure di validazione fino ad ora osservate

L'Ufficio dell'Albo Pretorio ha facoltà di conservare, a fini documentali e probatori delle operazioni di affissione e defissione nonché delle annotazioni sui registri, un esemplare, anche parziale, dell'atto affisso

Entro la prima decade di ogni anno deve essere stampato in copia, autenticata per copia conforme all'originale, il registro informatico relativo all'anno precedente

**Art. 13 - Attestazione di avvenuta pubblicazione e restituzione dell'atto**

L'avvenuta pubblicazione sarà attestata con apposita relata, mediante l'apposizione della stessa relata sull'atto originale nei modi e forme di legge, nonché mediante apposito timbro sulla copia dell'atto da pubblicare all'Albo Pretorio, recante il periodo di avvenuta pubblicazione, indicando le date di affissione e di defissione e la sottoscrizione del Responsabile dell'Ufficio dell'Albo Pretorio informatico, o del suo sostituto

Per gli atti ricevuti dall'Albo pretorio su supporto informatico o con modalità informatiche, la relativa predetta relata di pubblicazione può essere redatta anche con modalità informatica attraverso la firma digitale del Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

L'atto riportante in calce la relata di pubblicazione è restituito al soggetto richiedente l'affissione, unitamente alla nota di trasmissione, le delibere e le determinazioni dirigenziali saranno trasmesse anche ai destinatari indicati nel dispositivo

**Art. 14 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative se ed in quanto applicabili in materia

**U.O.C. Affari Generali**  
**Unità Organizzativa Affari Istituzionali**


Le disposizioni del presente regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori

**Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento**


Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2013

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giancarlo Gava



Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Paoletti



vedi anche

[comunicato stampa]

[SCHEDA INFORMATIVA]

highlights of the decision

**Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011**

(Gazzetta Ufficiale n 64 del 19 marzo 2011)

Registro dei provvedimenti  
n 088 del 2 marzo 2011

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del prof Francesco Pizzetti, presidente, Mauro Paissan e del dott Giuseppe Fortunato, componenti e del dott Daniele De Paoli, segretario generale,

VISTO lo schema di provvedimento recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni*" approvato in via provvisoria dal Garante il 16 dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consultazione previa pubblicazione sul sito web dell'Autorità,

VISTI i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio 2011,

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d lg 30 giugno 2003, n 196),

VISTA la disciplina rilevante in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa,

VISTA la documentazione in atti,

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art 15 del regolamento del Garante n 1/2000,

Relatore il prof Francesco Pizzetti,

### **DELIBERA**

1 di adottare le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1),

2 che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art 143, comma 2, del Codice

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE

**Allegato 1**

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web**

Deliberazione n 088  
del 2 marzo 2011

**Sommario**

1 Ambito di applicazione

1 1 Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali non applicabilità delle presenti Linee guida

2 Premessa

2 1 Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative

2 2 Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali

2 3 Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2 4 Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato

2 5 Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali

3 Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti, definizioni

3 1 Trasparenza

3 2 Pubblicità

3 3 Consultabilità

4 Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti, valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line

5 Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

5 1 Motori di ricerca

5 2 Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati

5 3 Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali

5 4 Dati esatti e aggiornati

## 6 Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

### A Trasparenza

A 1 Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica

A 1 1 Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali

A 2 Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici

A 3 Ruoli del personale e bollettini ufficiali

A 4 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

### B Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line

B 1 Concorsi e selezioni pubbliche

B 2 Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale

### C Consultabilità di atti e documenti

C 1 *Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili*

**1. Ambito di applicazione**  
L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

Le recenti disposizioni<sup>(1)</sup> in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali <sup>(2)</sup>

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate, ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione *on line* tramite una pagina *web*

Le presenti "*Linee guida*" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti

*1.1* *Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali non applicabilità delle presenti Linee guida*  
Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all'interessato delle informazioni in possesso dell'amministrazione non configura un'operazione di comunicazione (artt 4, comma 1, lett l) e 7 del Codice)

2.

#### **Premessa**

I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice) Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le regole di cui ai punti successivi

*2.1* *Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative*  
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt 4, comma 1, lett l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice)(3), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)

*2.2* *Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali*  
Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da un'adeguata motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento(4) o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione (5)

Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste da una legge o da un regolamento

Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante (art 20, commi 1 e 2, del Codice)

*2.3* *Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni*  
Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio sito web di informazioni personali individuate -sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d l g n 150/2009, in parte da altre normative previgenti- nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare in conformità alle "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) (6)

In tale quadro, qualora l'amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati e in particolare a quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la

pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (7)

*2.4 Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato*  
Nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione

Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità dell'amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite facoltativamente dall'interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione (art. 13, comma 1, lett. b), del Codice)

E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all'esito di un'attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (8)

*2.5 Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali*  
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, del Codice)

**3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni**  
Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta applicazione delle indicazioni fornite con le presenti Linee guida, si ritiene utile fornire di seguito la definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i propri siti istituzionali

#### *3.1 Trasparenza*

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici

#### *3.2*

#### *Pubblicità*

La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati

Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere conoscibile l'attività delle pubbliche amministrazioni

#### *3.3*

#### *Consultabilità*

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per categorie- al fine di garantire in maniera agevole la





soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione (10) Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" di cui si prevede, per facilitarne l'accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un *link* posto nella pagina iniziale del sito stesso

A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet(11),(12)) Resta impregiudicato l'utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno del sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione

*5.2 Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati*  
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici

Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici

In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.l.g. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito *web* durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati (13)

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati -a cura delle amministrazioni interessate- congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli *on line* (14) La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza (15) Più in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una effettiva e immediata accessibilità alle informazioni (16) Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità on line dell'atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini previsti dalla legge per l'impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti all'azione

dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un'area ad accesso riservato (17)

**5.3 Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali**  
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, mediante l'utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'uso di firewall di rete in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per numero rapportato all'intervallo di tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi che, a fronte delle citate anomalie, siano in grado di rallentare l'attività dell'utente e di mettere in atto adeguate contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle persone disabili (18)

**5.4 Dati esatti e aggiornati**  
Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi previsti alla divulgazione on line di informazioni personali, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). In tale quadro, assume particolare rilievo l'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire "che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito"(19) anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali (20)

A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i dati di contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti(21), delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale(22) o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.

Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero siano reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.

Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell'albo).

## **6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative**

A

**TRASPARENZA**

In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice).

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di garanzie particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente che i soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 22 del Codice)

A 1 Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica  
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di pubblicazione on line di dati, dando luogo a una forte frammentazione della disciplina

1 Rispondono all'esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa anche le disposizioni che, novellando l'art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di *"chiunque sia addetto ad una funzione pubblica"*. Come già evidenziato, la pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle citate Linee guida della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche ulteriori dati, riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro valutazione complessiva, ad esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo con l'amministrazione o ai dettagli della valutazione<sup>(23)</sup>. Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione, sorretta da un'adeguata motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.

Le disposizioni citate escludono, invece, la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle *"notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d)"* del Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), l. 4 novembre 2010, n. 183).

Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali, anche sensibili, attinenti allo svolgimento e alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241<sup>(24)</sup>.

2 Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l'obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi atti di spesa con l'indicazione dei nominativi dei destinatari e dell'ammontare del compenso quale condizione indispensabile per l'attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 dicembre 2007, n. 244)<sup>(25)</sup>.

3 Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari

comunali e provinciali, nonché di titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del vigente modello di curriculum europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti istituzionali dell'amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art 11, comma 8, lett e), f), e h), d l g n 150/2009, e art 21, comma 1, l n 69/2009)

Tale modello, infatti, contiene l'indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle legittime finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il curriculum europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione agli incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio

- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto, recapito telefonico dell'ufficio, e-mail istituzionale),
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità linguistiche e nell'uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc ),
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall'interessato

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art 7 del Codice (26)

4 Non appare giustificato riprodurre sul *web* informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l'orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di salute

5 Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali sulla sezione dei siti istituzionali dei soggetti pubblici dedicata appositamente a "Trasparenza, valutazione e merito", si ritiene che debbano essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione

*A 11 Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali*

Il perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire anche senza l'utilizzo di dati personali

In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione, tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, informazioni relative alla performance dell'amministrazione, obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi indicatori e ai risultati complessivi raggiunti, l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente distribuiti, dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei pagamenti e le buone prassi)

*A 2 Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici*  
Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente che esclusivamente i "cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati" possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9)

Nell'ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è prevista per la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n. 441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall'art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi bollettini, senza però limitare la conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale, possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche mediante la riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali.

Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata) vengano raccolte dal Ministero dell'Interno in un'apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell'ampio regime di conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa a disposizione per via telematica da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati attraverso i rispettivi siti istituzionali (art. 76 d.l.g. n. 267/2000).

*A 3 Ruoli del personale e bollettini ufficiali*  
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell'apparato amministrativo anche gli obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti, dando avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel ruolo, che l'amministrazione deve aver cura di tenere secondo principi di completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita, data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, d.l.g. 30 marzo 2001, n. 165 con l'indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108)

2 Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale (art 55, comma 5, d P R 10 gennaio 1957, n 3) Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti(27) i ruoli di anzianità del personale sono pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato (28)

Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un'opportuna selezione in modo da rendere conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l'anzianità di servizio, evitando l'inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a rivelare dati sensibili (es mutilato o invalido civile, aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi sindacali)

Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il personale dell'amministrazione Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso l'amministrazione e i terzi, nonché all'invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità contratte per causa di servizio (art 24, commi 1 e 3, d P R 3 maggio 1957, n 686)

Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e -laddove vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari-indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l'utilizzo di *omissis*, diciture generiche o codici numerici

Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es decreti, circolari, bandi di concorso, ecc )

*A 4 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica*  
1 Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d P R 7 aprile 2000, n 118)

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti

interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000)

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice) Si pensi, in tale caso, all'indicazione

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario),<sup>(29)</sup>
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana" ),<sup>(30)</sup>
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica")

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo

## **B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO ON LINE**

E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata)

Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti Linee guida

*B*                    *1*                    *Concorsi*                    *e*                    *selezioni*                    *pubbliche*  
L'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione interessata o, per gli enti locali, all'albo pretorio) Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall'ente pubblico precedente anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati

Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento

Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione on line di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati consultando il sito istituzionale dell'amministrazione pubblica competente, evitando nel contempo che i medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E' invece possibile consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, ecc), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es *username* o *password*, n di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)

Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti

Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali

*B 2* *Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale*  
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es, graduatorie di mobilità professionale, provvedimenti relativi all'inquadramento del personale, all'assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all'attribuzione di incarichi dirigenziali)

### **C. CONSULTABILITA' DI ATTI E DOCUMENTI**

Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei consociati all'attività amministrativa o nell'ambito dell'erogazione di servizi. Per attuare tali esigenze sottese alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli soggetti, le amministrazioni possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi espressamente incentivato dal legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e incentivare l'utilizzo dei servizi pubblici in rete (31)

In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a conoscere le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es destinatari del provvedimento, terzi interessati e contro interessati, ecc), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso on line libero e incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile

In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili. Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro pubblicazione on line, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere trattate dall'amministrazione competente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed essere oggetto di richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es l n 241/1990)